

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, del 17.05.2022

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
XVII SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Paola Giardina, in funzione monocratica, a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, istruita la causa sommariamente ed in via documentale, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ai sensi dell'articolo 702-bis c.p.c., nella causa iscritta al n. xxxx/2021 del R.G.A.C.C. promossa

DA

**CONSUMATORE,****RICORRENTE**

CONTRO

**BANCA S.p.A.,****RESISTENTE****MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'attore **CONSUMATORE** agisce ex art. 702 bis nei confronti di **BANCA S.p.A.** in relazione al prestito contro cessione del V della pensione concluso in data 30.12.2008 con il n. OMISSIS (poi diventato n. OMISSIS) ed estinto in data 31 agosto 2017 (*segnatamente doc. 1 e 3 del fascicolo ricorrente*) al fine di vedere accertato il superamento degli interessi pattuiti al momento della stipula del finanziamento con condanna della convenuta alla restituzione della somma complessiva di € 13.907,00 per nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 comma secondo c.c..

A tale superamento del tasso soglia d'usura il ricorrente arriva deducendo che andavano incluse nel calcolo del TEG ai fini della legge n. 108/96 anche i premi di assicurazione pagati per accedere al finanziamento.

Le Istruzioni di Banca di Italia del febbraio 2006, utilizzate per le rilevazioni e pubblicazione dei tassi fino al IV trimestre 2009, e quindi applicabili al contratto in esame, affermavano, al tempo, la non inclusione delle polizze assicurative "*derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge*".

Un orientamento di segno opposto, seguito anche da questo Tribunale, in ossequio alla sentenza della Suprema Corte (*Cass Sez 1 sentenza n. 8806 del 5.4.2017*) e alla fonte legislativa contenuta nell'art. 1 del DPR 180/50, che considera la "*garanzia dell'assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario*" un costo collegato all'erogazione del credito ritiene, al contrario, che ai fini della valutazione dell'eventuale usura di un contratto di mutuo, le spese assicurative vanno sempre conteggiate se collegate al contratto di concessione del credito.

Come nel caso in esame che all'art. 8 del regolamento contrattuale allegato al contratto in atti (*all. 1 fasc. ricorrente*) prevede l'onere a beneficio della cessionaria e ad onere del cedente della stipula della predetta polizza

Nel resistere in giudizio, la convenuta **BANCA S.p.A.** ha rappresentato che il finanziamento in esame fu stipulato con (OMISSIS), da questa ceduto a (OMISSIS), successivamente da quest'ultima a (OMISSIS) e infine ad essa **BANCA S.p.A.**, titolare del credito ceduto, per circostanza non contestata, dal 14.3.2017 al 31.8.2017, data della sua estinzione ad opera del **CONSUMATORE**.

Pacifico, poi, per averlo riferito il ricorrente, che il rapporto oggetto di giudizio è stato stipulato il 30.12.2008 e che all'atto dell'estinzione anticipata del 31.08.2017, l'odierna resistente aveva restituito al **CONSUMATORE** la somma pari ad € 1.246,00, ricevuta da **BANCA S.p.A.**

Quest'ultima, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per essere semplice cessionaria del credito e non del rapporto contrattuale oggetto di doglianza.

La contestazione di parte resistente in merito alla domanda restitutoria promossa nei suoi confronti merita accoglimento.

Sul punto è la stessa la Suprema Corte a chiarire che "*...solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione...*"

*Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, del 17.05.2022*

La domanda promossa nei confronti di **BANCA S.p.A.** è quindi mal posta, alla stessa, semplice cessionaria del credito, non potendosi riferire vizi genetici legati alla stipula del contratto.

Alla cessionaria di un credito possono essere sollevate le eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzarne la pretesa creditoria ma non possono essere promosse domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie.

La domanda promossa nei confronti di **BANCA S.p.A.** va, per tali ragioni, rigettata.

L'oscillazione della giurisprudenza in merito al computo delle polizze, obbligatorie e non, nel computo del TEG contrattuale è giusta ragione per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

#### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 702 ter, comma 3, allo stato degli atti così provvede:

- dichiara la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda della resistente;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2022

**Il Giudice Onorario**  
Paola Giardina

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS